COMUNE DI FORANO
Provincia di Rieti

Allegato A) alla deliberazione consiliare n.17 del 27/06/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE COMUNALI E LE COMPENSAZIONI

Via del Passeggio 2 - 02044 FORANO (RI)
P. IVA e Codice Fiscale 00109320572
E-mail : info@comune.forano.ri.it P.E.C.: posta@pec.comune.forano.ri.it
Tel. 0765-570020 - 0765-570283 – Fax 0765-570684
Numero Verde - Ufficio URP 800-488999
WEB: www.comune.forano.ri.it

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

Art. 2 – Criteri generali

Art. 3 – Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 4 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

Art. 5 – Modalità di rateizzazione

Art. 6 – Interessi

Art. 7 – Compensazioni

Art. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1

Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti; il regolamento disciplina, altresì, le compensazioni tra somme spettanti al Comune di Forano e debiti vantati nei suoi confronti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

3. Il soggetto competente all'applicazione del presente regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione:

a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria;

b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria;

c) rateizzazione sia di avvisi di natura tributaria che non tributaria.

4. L'adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza:

- del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari nei casi indicati alle lettere a) e c);

- del Responsabile dell'Area Affari Generali o Servizi Tecnici nel caso b) ovvero se la rateizzazione riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore.

5. Al Responsabile dell'area competente dovranno pervenire gli atti istruiti dal responsabile di procedimento formalmente individuato da ogni singolo responsabile di area. Gli atti che dovranno essere adottati nel caso c) , istruiti dal responsabile di procedimento dell'area servizi finanziari e con firma congiunta degli eventuali altri responsabili delle entrate oggetto di rateizzazione, saranno poi trasmessi in copia per le registrazioni contabili relative alle parti di competenza di ogni singolo responsabile dell'entrata. In caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto all'adozione di tutti i provvedimenti è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2

Criteri generali

1. In presenza di una richiesta di rateizzazione ai sensi del presente regolamento, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 3 del regolamento comunica al contribuente entro quindici giorni il piano di rateizzazione, ovvero il diniego di ammissione al piano.

2.La rateizzazione può essere concessa:

- ai contribuenti che si trovino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, rilevabile da modello ISEE dal quale risulti che l'indicatore assoluto del nucleo familiare non sia superiore a € 7.500,00;

- agli operatori economici limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 300,00.

ART.3

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il debitore presenta apposita richiesta di rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, secondo quanto stabilito all'art.1, comma 3, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.

2. La richiesta deve essere presentata non oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'avviso o dell'ingiunzione di pagamento.

Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso.

In ogni caso, la richiesta non potrà essere presentata laddove sia iniziata la riscossione coattiva tramite agente della riscossione.

3. Tale istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. generalità e codice fiscale del soggetto che la sottoscrive

b. estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;

c. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;

d. indirizzo di posta elettronica certificata, ove il contribuente ne sia in possesso;

ART. 4

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. La comunicazione di conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica, in caso di insussistenza di motivi ostativi, l'importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso d'interesse applicato e le modalità di pagamento.

2. Sull'importo ammesso a rateizzazione viene applicata, altresì, una maggiorazione nella misura del 1,5%.

3. Per le comunicazioni verrà utilizzata, preferibilmente, la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno, pertanto, a carico del richiedente.

4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per

singolo documento di cui si chiede la rateizzazione. La prima rata decorre dalla data di accoglimento dell'istanza.

2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per gli operatori economici.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva, sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione da parte del Comune.

5. La rateizzazione non è mai possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti effettuati saranno imputati secondo i criteri di cui all'art.1193 del codice civile.

ART. 6
Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione aumentato di 2,5 punti percentuali come da regolamento comunale.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 7
Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. Del Codice Civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

4. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.

ART. 8

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Sono abrogate eventuali disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano la rateizzazione, ed in particolare l'art. 65 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/09/2014.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.